

Data: 09/04/2018 15:32:21

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO**  
**R I C O R R E**

Il Sig. *Morassi Eugenio* (C.F. MRS GNE 70D06 H501G),  
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Tomassetti (C.F. TMS  
DNC 66R20 H501L), per delega in calce al presente atto ed  
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo  
studio in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n.19,  
dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione al seguente  
indirizzo PEC ([domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org)) e fax  
(06/3220397)

*(ricorrente)*

**c o n t r o**

*Istituto Superiore di Sanità*, in persona del legale rappresentante  
p.t., domiciliato per la carica in Roma, Viale Regina Elena n.299

*(amministrazione resistente)*

**e n e i c o n f r o n t i**

- della Sig.ra *Maria Estella Sansonetti*;
- della Sig.ra *Paola Rizza*;

*(controinteressate)*

per l'annullamento:

- i. del decreto n.390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto,  
emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse  
Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è stata approvata  
la graduatoria di merito della procedura selettiva per la  
progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di  
Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di  
Sanità, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella  
posizione n.171 (idoneo non vincitore);

- ii.* di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
- a) dell'art.14 del bando di selezione nella parte in cui dispone che le pubblicazioni possano essere prodotte solo in originale, copia autenticata ovvero in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, **anche ove trattasi di pubblicazioni edite dal medesimo Istituto Superiore di Sanità;**
  - b) il verbale relativo alla seduta in cui la Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Generale n.182 del 6.12.2017 e ss.mm.ii., ha erroneamente valutato i titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, allo stato non conosciuto;
  - c) la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità.

#### **FATTO**

1. - Il Sig. Eugenio Morassi è dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore di Sanità (in appresso, per brevità, anche solo "ISS") a far data dal 2.10.1998 ed, allo stato, risulta inquadrato nel V livello del profilo "CTER" - Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca nonché operante presso la Direzione Generale dell'Istituto, Servizio di controllo di gestione ed informatica.

2. - L'ISS, con decreto n.327 del 22.11.2017, emesso dal Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, ha indetto sette distinte procedure selettive per le progressioni di livello relative ad altrettanti profili professionali, per complessive n.291 unità di personale variamente distribuite tra gli stessi profili professionali.

Tra le varie selezioni in parola, ne è risultata indetta anche una per n.119 posti relativa al passaggio dal V al IV livello nel profilo Collaboratore Tecnico.

2.1. - Stando a quanto previsto nel bando di concorso, erano ammessi a partecipare alla suddetta selezione i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando e che alla data del 31.12.2016 avessero maturato un'anzianità di servizio pari a quattro anni nel livello V.

3. - Ai sensi dell'art.8 dello stesso bando di concorso, la selezione per il passaggio dal V al IV livello nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca doveva avvenire sulla base dei seguenti *items* di valutazione:

<i>Items/Criterio</i>	<i>Punteggio max.</i>
Anzianità di servizio	max. 70/100 pt.
Formazione	max. 5/100 pt.
Titoli	max 15/100 pt.
Verifica attività professionale svolta	max 10/100 pt.

3.1. - Al netto dell'anzianità di servizio e della verifica sull'attività professionale svolta, quindi, la sommatoria degli items valutativi inerenti la "Formazione" e i "Titoli", relativi alla selezione in parola, poteva al massimo condurre all'attribuzione a ciascun candidato di un'aliquota di punteggio complessivamente pari a 20/100 pt.-

**3.2.** - Nel dettaglio, stando a quanto prescritto dalla *lex specialis* della procedura selettiva l'attribuzione delle quote unitarie di punteggio relative ai tre citati criteri (al netto dell'anzianità di servizio) sarebbe dovuta avvenire come di seguito esposto.

**3.2.1.** - In relazione alla “**Formazione**” sarebbe stata valutata la partecipazione a: *i*) corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento; *ii*) seminari, entrambi di interesse per l'ISS, attinenti rispetto al profilo per il quale si concorre, conseguiti nell'attuale (rispetto all'indizione della selezione) livello di appartenenza, con **attribuzione massima di punti 5 in generale di cui massimo 0,50 per ogni corso.**

**3.2.2.** - Per quanto attiene ai “**Titoli**” sarebbero stati valutati *i*) gli incarichi conferiti dall'Istituto, *ii*) le pubblicazioni scientifiche, *iii*) gli elaborati di servizio e la idoneità a precedente selezione ex art.54 CCNL 21/2/2002, maturati nell'attuale (rispetto all'indizione della selezione) livello di appartenenza.

Gli ammessi alla selezione avrebbero potuto presentare un massimo di 20 incarichi, 20 pubblicazioni scientifiche e 20 elaborati di servizio ed in caso di presentazione di un numero eccedente il massimo previsto di detti titoli ne sarebbero stati valutati, per ciascuna categoria, esclusivamente i più recenti.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, diverso dalla idoneità a precedenti selezioni ex art.54 CCNL 21/2/2002, era pari a pt.1 (uno), mentre il punteggio complessivo massimo attribuibile era pari a punti 15.

**4.** - Con successivo decreto del Direttore Generale dell'ISS n.182 del 6.12.2017, poi integrato con decreto n.184/2017, è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettive per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca.

5. - Il Sig. Eugenio Morassi ha quindi regolarmente presentato domanda di partecipazione alla selezione in parola allegando ad essa:

- con riferimento all'item "**formazione**": **n.8 titoli** riguardanti lo svolgimento di **attività di docenza** (all. da 1 a 8) e **n.8 titoli** concernenti l'**attività di discenza** (all. da 9 a 16);
- con riferimento all'item "**titoli**": n.20 distinti incarichi conferiti dall'ISS oltre ad un in carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno dell'Isfol (all. da 17 a 26); **n.8 pubblicazioni tutte edite dall'ISS** (all. da 27 a 34) ed un elaborato di servizio (all.35).

Tutta la suddetta documentazione (all. da 1 a 35), ove non prodotta in originale, è stata espressamente **dichiarata** dal medesimo candidato, odierno ricorrente, pienamente **conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** rilasciata dal Morassi nel rispetto di tutte le modalità previste dall'art.47 del d.P.R. 28.12.2000, n.445.

6. - All'esito della valutazione operata dalla Commissione Esaminatrice il Sig. Eugenio Morassi ha riportato il punteggio complessivo di **54,38** punti come di seguito articolato:

<i><b>Critério</b></i>	<i><b>Valutazione conseguita</b></i>	<i><b>Punteggio max. conseguibile</b></i>
Anzianità di servizio	30,38	70/100
Formazione	<b>3,50</b>	<b>5/100</b>
Titoli	<b>10,50</b>	<b>15/100</b>
Verifica attività professionale svolta	10,00	10/100

7. - Con decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, n.390 del 29.12.2017, la cui pubblicazione è stata comunicata (via e-mail non certificata in data 1.2.2018) e

successivamente conosciuta dal ricorrente, è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.171 (idoneo non vincitore);

8. - Pur tuttavia nel punteggio complessivo pari a 54,38 definitivamente attribuito al ricorrente - e che lo ha proiettato, come detto, nella posizione n.171 della graduatoria definitiva della selezione - concorrono, da un lato, una errata valutazione del punteggio relativo alla formazione ed ai titoli attribuito al Sig. Morassi in violazione dell'art.8 del bando di selezione, e dall'altro la violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e par condicio, con un conseguente significativo *vulnus* della posizione giuridica soggettiva del ricorrente sufficiente in sé a radicare l'interesse a ricorrere del Morassi, atteso che la differenza di punteggio con l'ultimo dei vincitori è pari a 5,63 pt (e quindi ampiamente superata dall'accoglimento delle successive censure), e che, in ogni caso, *“già solo l'interesse ad ottenere la collocazione in una migliore posizione in graduatoria basta ad integrare la presenza di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso, per la presenza di entrambe le condizioni soggettive dell'azione, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere.”* (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 02/02/2016, n. 55).

9. - Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. Eugenio Morassi è costretto ad adire codesto Ecc.mo Tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi alla stregua dei seguenti

#### **MOTIVI**

**1.- Violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) con riferimento all'errata valutazione del punteggio relativo alla “Formazione” ed ai “Titoli”.**

Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

**1.1.** - La procedura selettiva in parola, come detto, è disciplinata, a livello di *lex specialis*, dal bando diramato con decreto n.327/2017 del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS.

L'art.8 dello stesso bando, riguardante specificatamente la selezione per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, prevede quattro distinti criteri di attribuzione di punteggio (anzianità di servizio, formazione, titoli e verifica dell'attività professionale svolta).

La "Formazione" e i "Titoli" potevano al massimo condurre all'attribuzione a ciascun candidato di un'aliquota di punteggio complessivamente pari a 20/100 pt, di cui 5/100 a titolo di formazione e 15/100 quali titoli, in conformità al seguente prospetto sinottico:

<i>Items/Criterio</i>	<i>Punteggio max.</i>
Formazione	max. 5/100 pt.
Titoli	max 15/100 pt.

**1.2.** - In relazione alla "Formazione", come detto, sarebbe stata valutata la partecipazione a:

- i.* corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento;
- ii.* seminari,

entrambi di interesse per l'ISS, attinenti rispetto al profilo per il quale si concorre, conseguito nell'attuale (rispetto all'indizione della

selezione) livello di appartenenza, con **attribuzione massima di punti 5 in generale di cui 0,50 per ogni corso.**

**1.3** - Per quanto attiene ai “**Titoli**” sarebbero stati valutati

- i.* gli incarichi conferiti dall’Istituto;
- ii.* le pubblicazioni scientifiche;
- iii.* gli elaborati di servizio e la idoneità a precedente selezione ex art.54 CCNL 21/2/2002, maturati nell’attuale (rispetto all’indizione della selezione) livello di appartenenza.

Gli ammessi alla selezione avrebbero potuto presentare un massimo di 20 incarichi, di 20 pubblicazioni scientifiche e di 20 elaborati di servizio ed in caso di presentazione di un numero eccedente il massimo previsto di detti titoli ne sarebbero stati valutati, per ciascuna categoria, esclusivamente i più recenti.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, diverso dalla idoneità a precedenti selezioni ex art.54 CCNL 21/2/2002, era pari a pt.1 (uno) mentre il punteggio complessivo massimo attribuibile era pari a punti 15.

**1.4.** - Tutto ciò ribadito, risulta assolutamente incontestabile l’illegittimità che affligge la valutazione del punteggio attribuito dalla Commissione al ricorrente sia in relazione all’item “Formazione”, sia in relazione all’item “Titoli”, illegittimità che non si palesa solo quale violazione e falsa applicazione dell’art.8 del bando di concorso ma che trasmoda anche nel vizio di eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

**1.4.1.** - *In limine* occorre rilevare come risulti assolutamente illogico ed arbitrario l’operato della Commissione, la quale nella valutazione concernente i “titoli”, ha sempre e comunque valutato in modo del

tutto indistinto (ed invero indistinguibile) ogni titolo fornito dal ricorrente con il punteggio di pt.0,50 (invece che graduarlo sino a pt.1) così come si evince in modo del tutto perspicuo dalla relativa scheda di valutazione, con ciò violando in modo manifesto anche i fondamentali obblighi in materia di motivazione del provvedimento amministrativo.

In altre parole, allorquando la Commissione si è apprestata alla valutazione del punteggio attribuibile al Morassi per per i titoli ha sempre e comunque svolto una semplice moltiplicazione matematica, in cui il punteggio finale attribuito al candidato (prodotto) era sempre la risultante di un'operazione in cui variava il solo numero degli elementi valutabili (incarichi, pubblicazioni) mentre il punteggio unitario attribuibile (moltiplicatore) era sempre uguale a se stesso (0,50) e ciò del tutto indipendentemente dalla complessità dell'incarico e dallo spessore scientifico della pubblicazione, secondo una logica valutativa di tipo completamente stereotipato e del tutto oscura ed indecifrabile oltreché arbitraria ed irragionevole.

Mai una flessione del punteggio attribuito, mai un incremento del punteggio stesso, in oltre 20 valutazioni consecutive relative ai titoli (incarichi e pubblicazioni) che risultano sempre uguali a se stessi, in esecuzione di una logica valutativa di tipo formalmente nominalistico e niente affatto sostanziale.

Ciò con evidente difetto di motivazione posto che non è dato comprendere l'iter logico valutativo confrontando i punteggi (tutti uguali) con i criteri (che invece prevedono un *range* valutativo fino ad 1 per i titoli).

Il risultato che ne deriva assume una connotazione parossistica se solo si tiene conto che la Commissione di concorso ha parimenti valutato con il punteggio di 0,50 (sub specie di incarichi) i titoli

relativi all'attestazione dell'attività di docenza svolta dal Morassi (all. da 1 a 8), tra i quali ad esempio le prestigiose docenze svolte per conto di DigitPA nei confronti di dirigenti e quadri delle amministrazioni regionali e degli enti locali, e le semplici frequentazioni (sub specie di corsi di formazione) del Morassi stesso quale discente in occasione di numerose iniziative formative (all. da 9 a 16), secondo una **irrazionale logica di piena fungibilità valutativa di ordine generale tra l'attività di docenza e quella di discesa**.

Peraltro si viene a creare una evidente ulteriore distorsione valutativa laddove le docenze vengono valutate 0,50 ognuna (cioè al 50% del punteggio massimo attribuibile nell'ambito degli incarichi) mentre le discese (ontologicamente di minore spessore) vengono parimenti valutate 0,50 ciascuna (fatto salvo però che detto punteggio rappresenta la massima aliquota unitaria nell'ambito della formazione).

Ciò ha portato la Commissione a ritenere intercambiabili tra loro, nell'attività di scrutinio propria della selezione, due attività ontologicamente diverse che presuppongono un bagaglio di conoscenze ed uno standing professionale completamente diverso e niente affatto neanche lontanamente paragonabili.

**1.4.2.** – Inoltre, come detto, **l'indistinta attribuzione di 0,50 a tutti i titoli**, nessuno escluso, indicati ed allegati dal ricorrente, peraltro facendo ricorso ad una **griglia valutazione pre-determinata**, articolata al suo interno con sola **votazione a numeri** (che ancorché contenga in sé il quid di motivazione necessaria, sia pure sinteticamente espresso) **sempre uguale a se stessa** (per oltre 20 volte – sic!) rappresenta una sicura violazione dell'obbligo di motivazione, poiché tutti gli oggettivi elementi citati - vieppiù in concorso tra loro - impediscono al candidato, ed a chiunque vi abbia interesse,

qualsivoglia comprensione delle ragioni poste a base dello scrutinio riservato al ricorrente, rendendolo di fatto inattingibile dall'esterno sotto qualsivoglia profilo.

D'altronde già la giurisprudenza amministrativa su fattispecie identica si è incaricata di precisare che: *“Nei concorsi nel pubblico impiego, quando la commissione esaminatrice si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell'assegnazione di quel determinato voto. Se la commissione si limita ad indicare, accanto alla « grande voce » un voto complessivo numerico, il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato. L'indicato percorso motivazionale deve essere seguito soprattutto quando non si tratta di valutare una prova per esami ma una prova per soli titoli.”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2015, n. 2119).

1.5. - Ciò premesso sotto il profilo generale, parte ricorrente intende concentrare le proprie doglianze su censure che afferiscono aspetti particolari delle valutazioni compiute dalla Commissione - di seguito rappresentate - e tutte accomunate dall'illogicità, dall'irragionevolezza e dall'arbitrarietà dell'azione selettiva che la Commissione era comunque chiamata a porre in essere.

1.5.1. - Tutti gli **allegati alla domanda di ammissione che vanno da 1 a 8 nonché il 21** sono relativi ad attività prestate dal Morassi quale docente nell'ambito di singole iniziative poste in essere da ISS o da altri soggetti pubblici (DigitPA, Isfol) e **sono stati illogicamente valutati al pari** dei corsi a cui il medesimo ricorrente ha preso parte (discenze) e come tali indicati con **gli allegati 9 e 10 e da 12 a 16**.

In più l'attestazione allegata sub 11 alla domanda di partecipazione al concorso non è stata oggetto di alcuna valutazione in quanto ritenuta "non un corso di formazione" (tenuto conto di quanto si apprende nella corrispondente riga della scheda di valutazione) e ciò malgrado appaia evidente che l'attestazione si riferisca ad un'avvenuta partecipazione con profitto al corso ufficiale Microsoft SQL, non valutato neanche pt. 0,50 al pari degli altri.

**1.5.2.** - Con riferimento alle attestazioni allegate alla domanda di concorso con i numeri 17 e 20, che sono state destinatarie di un punteggio pari a 0,00, va rilevato come esse siano state **erroneamente classificate come "ringraziamenti"** e ciò malgrado con detta locuzione (*acknowledgements* nelle pubblicazioni internazionali) si faccia sempre riferimento a contributi prestati da soggetti che hanno fornito un contributo non centrale nell'economia complessiva dell'opera o della ricerca.

Nella fattispecie, invece, come è dato assumere dalla semplice disamina delle attestazioni in parola, si tratta per il Morassi di contributi autoriali forniti nell'un caso (all.17) nel quadro dell'attività di adeguamento della "*banca dati per la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche*" in sede di attuazione della direttiva 2004/73/CE e nell'altro caso (all.20) di un'attività svolta addirittura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto nell'ambito del gruppo di lavoro sull'accessibilità di cui all'art.12 della legge 4/2004.

In entrambe i casi la Commissione ha quindi del tutto irragionevolmente attribuito la natura di "*ringraziamenti*" (come tali non valutabili) ad attestazioni che invece facevano riferimento a ben altra attività del ricorrente con un contenuto ed un contributo di sicura significatività, in cui i ringraziamenti spesi non preconizzavano affatto

l'irrelevanza dell'apporto del Morassi quanto piuttosto ne esaltavano l'apporto nell'economia complessiva del lavoro ponendosi come gesto di garbo istituzionale a testimonianza, al contrario, dell'apprezzamento ricevuto.

**1.5.3. - Il manifesto errore di valutazione che invece si evidenzia con riferimento alle attestazioni allegate sub 22, 23 e 25, risiede nel fatto che esse sono state valutate 0,50 cadauna, come se facessero riferimento ad un unico incarico (anche seguendo quello che appare il metro valutativo della Commissione) mentre in realtà, così come si apprende dalla loro piana disamina, esse **contemplano, tutte, molteplici incarichi** di talché si appalesa del tutto **arbitraria la loro valutazione alla stregua di attestazioni che invece fanno riferimento ad un incarico soltanto.****

A mero titolo esemplificativo si può prendere a riferimento l'attestazione allegata sub 22 in cui si fa rinvio a ben 9 distinti incarichi, ciascuno dei quali relativo ad una specifica sezione del portale istituzionale dell'ente e per ognuno dei quali il contributo del Morassi si fondava su un'attività di ideazione e progettazione che ne costituiva l'essenza prima, e risulta quindi manifestamente irragionevole considerare queste "attestazioni plurime" con un'aliquota di 0,50 al pari di quanto avvenuto per incarichi singoli portati avanti dal medesimo candidato con minore dispendio di energie, impegno e competenze.

L'accoglimento del presente motivo di ricorso determinerebbe un aumento del punteggio di 1,50 nella categoria formazione e di punti 4,50 sui titoli, per un totale di punti 6,00 sufficienti all'inserimento del ricorrente tra i vincitori.

**II. – Violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) con riferimento all'errata**

valutazione del punteggio relativo alle "pubblicazioni". Eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della par condicio tra candidati ed ingiustizia manifesta.

**2.1.** - Una valutazione del tutto autonoma, anche in ragione dell'abnormità dell'illegittimità che ne deriva, merita invece la valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alle pubblicazioni presentate dal Morassi in allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso.

Si fa in particolare riferimento alle **pubblicazioni allegate sub 30, 32 e 34** alla citata domanda, che non sono state affatto oggetto di valutazione da parte della Commissione (pt. 0,00) in quanto, così come è dato apprendere dalla disamina della colonna "note" della scheda di valutazione, "*manca il lavoro*".

**2.2.** - Detta omessa valutazione da parte della Commissione, che ha significativamente ed irreversibilmente penalizzato la posizione del ricorrente negandogli la possibilità di ottenere ben ulteriori 3 punti in graduatoria, non ha alcuna ragione d'essere se solo si tiene conto che le pubblicazioni prodotte dal Morassi:

- i.* sono state **tutte diffuse nell'ambito di riviste e pubblicazioni scientifiche edite dall'Istituto Superiore di Sanità**, ovvero dalla stessa amministrazione indicente la selezione;
- ii.* sono state **tutte dichiarate conformi all'originale per mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R. n.445/2000** acclusa alla domanda di ammissione al concorso;

*iii.* sono state tutte correttamente e **specificatamente individuate dal ricorrente** affinché fossero identificabili in modo inequivoco, allegando a tal fine alla domanda:

- la **copertina dell'opera** (in cui figura chiaramente riportato tra gli autori il nome e cognome del ricorrente);
- il **frontespizio**;
- il **colophon** che segue il frontespizio/chiude il volume riportando le informazioni essenziali sullo stampatore e sul luogo e la data di stampa;
- il **codice URL** di pubblicazione della pubblicazione ovvero la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet e la sua accessibilità, sul sito dell'Istituto.

2.3. - Ne consegue che l'omessa valutazione di dette pubblicazioni da parte della Commissione è affetta da un manifesto vizio di illogicità e genera, inoltre, una disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati a cui invece è stata attribuita l'aliquota di punteggio relativa il medesimo *item* di valutazione, senza che possa a tal fine invocarsi, da parte dell'ISS, il contenuto dell'art.14 del bando di selezione - espressamente impugnato anch'esso col presente ricorso - che ove interpretato in senso escludente rispetto alla deduzione di cui al presente motivo si appalesa anch'esso manifestamente illegittimo.

Infatti, tenuto conto che tutte le pubblicazioni (segnatamente quelle oggetto di contestazione all. 30, 32 e 34) indicate specificatamente dal ricorrente risultano edite proprio dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, l'onere di allegazione dell'intera opera da parte del candidato e la sua omessa valutazione costituiscono un inutile ed illegittimo aggravio procedimentale, sanzionabile quale violazione dell'art.1, comma 2, della legge n.241/1990, oltreché un

conclamato *vulnus* del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa in seno alla quale non possono trovare spazio richieste all'indirizzo dei privati riguardanti atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.

Il Consiglio di Stato sul punto ha già avuto modo di precisare che: “...*ai sensi dell'art. 43 del richiamato D.P.R. 445/2000 nel testo previgente, “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11/6/2013 n. 3231).

Ma v'è di più!

**2.4.** - Anche a voler accedere per un attimo all'illegittima opzione procedimentale in base alla quale un candidato sarebbe onerato a produrre ad un ente un copioso carteggio ai fini della valutazione dei relativi titoli, malgrado l'ente già lo detenga per esserne esso stesso diffusore e depositario (non risultando al tal fine sufficiente indicarne inequivocabilmente gli elementi identificativi), resta l'insuperabile censura dell'operato della Commissione in esito alla quale l'Organismo valutatore non avrebbe comunque potuto omettere completamente la valutazione (sulla base dei perspicui elementi forniti dal candidato in allegato alla domanda) senza avere preventivamente e correttamente azionato tutti gli istituti tipici del **soccorso istruttorio**, nel rispetto anche dei canoni di correttezza e buona fede che

necessariamente connotano il “particolare contatto sociale” instaurato tra candidato e p.a. sulla base della domanda presentata ed i correlati obblighi di affidamento che ne derivano.

**2.5.** - A conferma delle deduzioni sopra rappresentate va riferito l’orientamento del Consiglio di Stato in esito al quale *“Costituisce principio generale della materia concorsuale il fatto che i titoli, di cui il candidato chiede la valutazione, siano da lui indicati nella domanda, rappresentando tale elencazione un onere di diligenza minimo a lui richiesto e che implica che egli, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, debba descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire alla Pubblica amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrano o non in una delle categorie valutabili; segue da ciò che, se tale onere è stato assolto, l’amministrazione, in caso di necessità, attivi il c.d. soccorso istruttorio, allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando in caso contrario violato il principio della par condicio fra i concorrenti”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 08/08/2016, n. 3540; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 147 del 2015).

Né si dica che l’esercizio del soccorso istruttorio nei confronti del Morassi da parte della Commissione sarebbe stato lesivo della par condicio nei confronti degli altri concorrenti, non potendosi peraltro pretendere che l’Amministrazione si attivi per acquisire informazioni sui titoli posseduti dai candidati, in quanto la specifica e puntuale indicazione delle pubblicazioni da parte del ricorrente nella propria domanda di concorso (cfr. tutti gli elementi identificativi sub 2.2.) avrebbe, al contrario, sicuramente imposto l’attivazione del soccorso istruttorio quale effettivo elemento di garanzia della par condicio tra

concorrenti, altrimenti violata come nella fattispecie per cui oggi è causa.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo TAR adito **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo dovuto, ridotto della metà vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad Euro 325,00.

Roma, 30 marzo 2018.

*Avv. Domenico Tomassetti*